



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma.

Al

COMUNE DI ALTA VAL TIDONE
Area 3 - S.U.A.P. - Edilizia - URBANISTICA -
AMBIENTE - AGRICOLTURA - FORESTAZIONE
c.a. Resp. del Proc.: Geom. Gabriele Valorosi
Via Roma, 28 Loc. Nibbiano
29010 Alta Val Tidone (PC)
protocollo@pec.comunealtavaltidone.pc.it
gvalorosi@comunealtavaltidone.pc.it

Prot. n.

Pos. Archivio

PC-BN/47
PC-BN/65
PC-BN/76

Class. 34.28.04/102/2024

Allegati

Lettera inviata solo via E-MAIL
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 82/2005

risposta al prot. 1882 del 05/03/2024
(ns. prot. 2426 del 05/03/2024)

Oggetto:

ALTA VAL TIDONE (PC)

Richiedente: Comune

Consultazione preliminare, ai sensi dell'articolo 44 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24, nell'ambito del procedimento di approvazione del PUG

Parere endoprocedimentale di competenza - Contributo sul quadro conoscitivo

Con riferimento alla nota riportata a margine, inoltrata da codesto Ente in indirizzo:

- VISTA la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 - "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*";
- VISTO il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169;
- ESAMINATA la documentazione prodotta e resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Alta Val Tidone;
- CONSIDERATA l'impossibilità di partecipazione diretta dei funzionari di questa Soprintendenza alla seduta in oggetto per concomitanti impegni istituzionali;

tutto ciò richiamato e premesso, per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela architettonica, paesaggistica e archeologica, questa Soprintendenza, nel ricordare che la partecipazione degli Uffici di questo Ministero alle procedure pianificatorie si configura esclusivamente quale contributo alla costruzione di un quadro conoscitivo condiviso per quanto riguarda i vincoli operanti sul territorio derivanti dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (di seguito denominato '*Codice*'), rappresenta quanto segue:

Tutela architettonica e paesaggistica Parte II e III del Codice:

In merito alla **tutela monumentale**, ovvero beni tutelati ai sensi della Parte II del *Codice*, in relazione agli elaborati che fanno riferimento al *Codice*, per i Beni di interesse storico culturale soggetti a verifica art. 12 del *Codice* si fa presente che il riferimento normativo va integrato aggiungendo che "*In attesa della verifica, i beni sono sottoposti alla disciplina di tutela prevista dal Codice, ed in particolare sono in ogni caso inalienabili*". Nello specifico si ricorda:

- come oltre ai beni tutelati con provvedimento espresso, sono altresì tutelati dal *Codice* anche quei beni che:
 - rispondano ai requisiti definiti dall'art. 10 del *Codice*, a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso, almeno sino alla conclusione del procedimento di verifica dell'interesse culturale (art. 12). Tra questi figurano, a mero titolo d'esempio, i cimiteri, le sedi municipali, i beni ecclesiastici, ma anche ponti, manufatti idraulici o ancora vie e piazze pubbliche, ecc.;
 - rispondano ai requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 11 - 50 del *Codice*, in base al quale sono assoggettate alle disposizioni del *Codice* "*gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1*", sia su edifici pubblici sia su edifici privati, anche in assenza della dichiarazione di interesse culturale. Anche tale norma si ritiene debba essere inclusa nelle schede dei vincoli.

- che “*Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*”;
- come, di fatto, un elenco 'cristallizzato' non potrà mai essere esaustivo e completo, vista la labilità insita nei medesimi presupposti di legge;

Si suggerisce, pertanto, di modificare gli elaborati di Piano con la seguente indicazione “*Beni culturali (tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.)*”, o simile, evidenziando in ogni caso come la rappresentazione cartografica fornita non potrà ritenersi esaustiva né dunque probante.

Di seguito si riporta l’elenco dei beni culturali tutelati con provvedimento espresso (alla data della presente nota):

1. *Resti del Castello di Trebecco o Castello (resti) Landi - Malvicini - Dal Verme - Strada vicinale – Nibbiano (D.D.R. n. 1902 del 22/04/2009);*
2. *Chiesa parrocchiale di S. Maria in Campagnola o di Santa Maria Assunta in cielo o Chiesa dell'Assunta o Oratorio di Santa Maria a Trevozzo - Via Umberto I – Nibbiano (D.M. del 21/02/1915);*
3. *Pusterla dell'ex castello - Via Giordani 4 - Nibbiano (D.M. del 24/08/1917);*
4. *Chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Trebecco - Via Genova Trebecco - Nibbiano (Declaratoria del 04/11/1987);*
5. *Santuario di Santa Maria del Monte o Chiesa S. Maria del Monte o Chiesa Parrocchiale della Natività della B. V. - Strada comunale Santa Maria - Nibbiano (D.D.R. n. 3115 del 23/09/2013);*
6. *Torre Gandini in località Gandini - Strada comunale di Torre Gandini - Nibbiano (D.M. n. 13296 del 22/10/1990);*
7. *Ex Oratorio di S. Biagio a Stadera - Strada comunale di Stadera - Nibbiano (D.M. n. 1475 del 17/01/1991);*
8. *Castello di Stadera - Strada comunale di Stadera - Nibbiano (D.M. n. 5994 del 17/03/1993);*
9. *Villa Botti con pertinenze e parco – loc. Villa Botti, 36 - Nibbiano (D.D.R. n. 4228 del 05/03/2002);*
10. *Chiesa S. Anna e pertinenze - Fabbricati rurali adiacenti alla Casa canonica della Chiesa Parrocchiale di Sant'Anna in Tassara - strada provinciale 45, snc - Nibbiano (D.D.R. del 25/09/2001);*
11. *Palazzo di Sala Mandelli o Palazzo Malvicini Fontana di Nibbiano - Mandelli o Villa Mandelli - Strada comunale Trevozzo - Vicomarino - Nibbiano (D.D.R. n. 2893 del 26/11/2012);*
12. *Oratorio SS. Francesco e Carlo - loc. Strà - Strada vicinale Ca' Roveda Ca' Manzini, snc - Nibbiano (D.D.R. n. 2628 del 15/11/2011 e D.D.R. n. 2645 del 21/12/2011);*
13. *Castello Arcelli, Corticelli o Palazzo Arcelli, oratorio, parco e pertinenze rurali - Nibbiano (D.D.R. n. 2887 del 08/11/2012);*
14. *Traversa del Lentino - Nibbiano (D.C.R. n. 388 del 01/05/2018);*
15. *Ponte sul torrente Tidone - S.P. n. 60 di Croce, km 0+165, snc - Nibbiano (D.C.R. n. 4 del 05/01/2024);*
16. *Chiesa parrocchiale dei SS. Timoteo e Sinforiano - Piazza del Popolo 9 - Caminata (Declaratoria del 26/05/1976);*
17. *Castello di Montemartino - Strada comunale di Montemartino - Pecorara (D.M. del 19/07/1983);*
18. *Ex Oratorio della Madonna della Misericordia e di S. Lodovico a Vallerenzo - Strada comunale di Montemartino - Pecorara (D.M. n. 2410 del 08/02/1991);*
19. *Chiesa della Natività del Lazzarello o Chiesa della Natività di S. Maria Santissima e pertinenze – Pecorara (D.D.R. n. 2625 del 15/11/2011).*

Anche per gli immobili di cui sopra si sottolinea l’impropria indicazione riportata negli elaborati che si suggerisce di sostituire con la seguente formulazione “*Beni culturali (tutelati ai sensi degli artt. 10-13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con provvedimento espresso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio)*”.

La distinzione tra le due categorie di beni culturali, tuttavia, è del tutto ininfluenza rispetto all’assoggettamento di tutti gli interventi (anche quelli di manutenzione ordinaria) al procedimento di autorizzazione ai lavori di cui all’art. 21 del *Codice* che si ritiene, pertanto, debba essere incluso nelle disposizioni normative delle schede dei vincoli, limitatamente ai beni culturali (esclusi dunque i beni di interesse storico testimoniale).

Si invita a voler integrare gli elaborati riportando tutti i requisiti previsti dalla norma. suggerendo, pertanto, l’opportunità di dare risalto al dettato normativo e di come, per effetto della natura particolarmente fluida di tale disposto normativo, l’elenco non potrà che essere in continua evoluzione ed oggetto di successivi aggiornamenti. L’Ufficio scrivente si rende disponibile alla consultazione del proprio archivio delle tutele relative ai beni culturali soggetti alle disposizioni di tutela della Parte II del *Codice* (tutela monumentale e archeologica), su richiesta, ove necessario. Ad ogni buon fine, si ricorda che sul database cartografico *WebGIS* del Segretariato Regionale del MIC (www.patrimonioculturale-er.it) sono individuati i beni tutelati con provvedimento espresso oltre alle verifiche negative per quelli già verificati.



In merito alla **tutela indiretta** ex art. 45 del *Codice*, ad oggi, non sussistano provvedimenti espressi.

In merito alla ricognizione delle aree di **tutela paesaggistica** - artt. 136 e 142 del citato *Codice* - si ricorda come sia in corso l'iter di copianificazione avviato da Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura per l'adeguamento del P.T.P.R. al *Codice* in attuazione degli artt. 143 e 156 del *Codice* e come tale ricognizione effettuata dal competente Comitato Tecnico Scientifico, pressoché conclusa, è disponibile consultando il database cartografico dei vincoli scaricabile dal sito della Regione (<https://datacatalog.regione.emilia-romagna.it/catalogCTA>), o dal *WebGIS* del Segretariato Regionale del MIC sopra citato.

Ad oggi, il territorio comunale è interessato da tutele ex art. 136 del *Codice*, per effetto delle seguenti dichiarazioni di notevole interesse pubblico:

1. D.M. del 01/08/1985 (Supplemento Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985) - “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio circostante il lago Trebecco in comune di Nibbiano*”;
2. D.M. del 01/08/1985 (Supplemento Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18 novembre 1985) - “*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del monte Aldone e della Rocca d’Olgisio sito nei comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano*”.

Preme precisare come, in relazione ai criteri per l'individuazione delle cosiddette “aree escluse” di cui all'art. 142, comma 2 del *Codice*, si renderanno necessari ulteriori approfondimenti, stante gli scostamenti tra le definizioni delle zone omogenee fissate dalla L.R. Emilia-Romagna n. 47/1978 rispetto a quelle determinate dal D.M. n. 1444/1968 richiamato nel *Codice*. Al momento pertanto, in assenza di ulteriori disposizioni normative, restano fermi i criteri di esclusione forniti dal citato art. 142, comma 2 del *Codice*.

In relazione alle **strategie di Piano**, premesso come le considerazioni di seguito riportate non possano che essere del tutto preliminari, preme sin d'ora richiamare la rilevanza degli ambiti di tutela paesaggistica e sottolineare la necessità che gli interventi di trasformazione del paesaggio siano quanto più possibili “*appropriati*”, per il tramite di interventi che prestino particolare attenzione alla qualità architettonica dei manufatti, al fine di un corretto inserimento nel contesto tutelato, da realizzarsi in stretto e inscindibile rapporto con le invarianti strutturali del paesaggio. Analoga attenzione dovrà essere posta al tema dei margini tra ‘*costruito*’ e ‘*campagna*’, escludendo semplificazioni che comprometterebbero la qualità paesaggistica dei luoghi.

Le opere di mitigazione e compensazione, infatti, sarebbero da considerare solo come *extrema ratio* nel caso in cui non sia possibile adottare altre soluzioni maggiormente compatibili, così come già sottolineato anche dal legislatore nel D.P.C.M. del 12/12/2005 (si veda anche: *A. Di Bene, L. Scazzosi, La relazione paesaggistica, finalità e contenuti, Gangemi editore, Roma 2005*, reperibile anche sul sito web di questa Soprintendenza, e *MiBACT, Carta Nazionale del Paesaggio. Elementi per una strategia per il paesaggio italiano, a cura dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, Gangemi editore, Roma 2018*). Questo principio, non può che estendersi anche al Paesaggio in senso lato, così come definito dalla Convenzione Europea del 2000.

Sulla base di quanto sopra rappresentato si prega voler implementare e/o revisionare gli elaborati di Piano.

Tutela archeologica:

Per quanto attiene agli aspetti di **tutela archeologica** e con specifico riguardo alla raccolta dei dati disponibili sul territorio, presa visione della tavola dei vincoli e dei relativi elaborati cartografici, in merito alle aree di interesse archeologico, si rileva un vuoto informativo rispetto alla documentazione disponibile. A tale riguardo, si coglie l'occasione per comunicare che, anche per il Comune dell'Alta Val Tidone, questo Ufficio ha recentemente provveduto a inserire e perimetrare cartograficamente, all'interno del *Web-GIS* del Segretariato regionale del MiC, i dati archeologici presenti all'interno degli archivi di Soprintendenza (documentazione di scavo, segnalazioni, ricognizioni, dati storici e bibliografici ecc), raccogliendoli sotto la voce/layer “*Siti con dati archeologici*”, già liberamente consultabili.

Si fa, inoltre, presente che il *Web-GIS* si aggiorna in tempo reale, mettendo a disposizione i dati archeologici – sia di esito positivo, sia negativo - che emergono durante tutti gli interventi di scavo condotti sotto la sorveglianza di archeologi professionisti.

Ai fini della completezza del Quadro Conoscitivo del PUG dell'Alta Val Tidone, si reputa pertanto indispensabile non solo che tali dati vengano acquisiti all'interno della tavola dei vincoli, ma che vi possano successivamente confluire anche quelli che perverranno dalle nuove e future scoperte. Il territorio in questione presenta un discreto potenziale archeologico, con testimonianze di occupazione antica che risalgono all'età preprotostorica, romana, medievale e moderna. Appare, pertanto, evidente che un più completo quadro conoscitivo all'interno del nuovo PUG consentirebbe ai tecnici comunali – avendo contezza precisa della localizzazione delle evidenze archeologiche (e delle inevitabili problematiche che deriverebbero dall'intercettazione delle stesse durante il corso di lavori già avviati) - di operare, anticipatamente, valutazioni più consapevoli per la trasformazione del territorio. Questo Ufficio si rende fin da subito disponibile a fornire la propria consulenza scientifica e tecnica per coadiuvare tale



attività, con la sola riserva che tale operazione venga affidata a un archeologo di comprovata professionalità e con specifica esperienza nell'utilizzo del *Web-GIS*.

Sempre sotto il profilo normativo e con particolare riferimento ai progetti per la realizzazione di opere pubbliche e alle aree interessate dalla formazione di Accordi Operativi (anche questi ultimi contraddistinti da interventi di urbanizzazione ovvero da opere pubblica utilità), essendo gli stessi sottoposti al procedimento di "*Verifica preventiva dell'interesse archeologico*" come disciplinato dall'Allegato I.8 di cui all'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), si ritiene estremamente utile che l'iter procedurale di detto disposto sia richiamato anche nella normativa di Piano, prevedendo nel contempo specifiche modalità per quanto riguarda la presentazione dei progetti in Soprintendenza (es. tempi di trasmissione della relazione archeologica preliminare, disponibilità a effettuare verifiche preventive così come ad attuare specifiche misure di tutela, conservazione e valorizzazione in caso di rinvenimenti archeologici, ecc.).

Merita, infine, menzione la possibilità di dotarsi – come avvenuto anche in altre amministrazioni comunali del territorio provinciale e regionale – di specifici strumenti urbanistici volti a tutelare il potenziale archeologico del territorio. A tale riguardo, si richiamano le "*Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio*" direttamente scaricabili *on-line* dal sito della Regione Emilia-Romagna (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/lg-pot-arc>) che, anche a prescindere dall'eventuale elaborazione dello strumento, costituiscono comunque un utile riferimento metodologico per la costruzione dei quadri conoscitivi e per la valutazione del potenziale archeologico.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Maria Luisa Laddago

Firmato digitalmente da:
Maria Luisa Laddago
C=IT
O=MiC

Responsabile del procedimento:

arch. Calogero Lauricella - funzionario architetto
Tel. 0521.212342, e-mail: calogero.lauricella@cultura.gov.it

Responsabile dell'istruttoria:

arch. Calogero Lauricella
dott.ssa Francesca Michelotti - funzionario archeologo
Tel. 0521.212322, e-mail: francesca.michelotti@cultura.gov.it

